

SEZIONE TERZA

APPENDICE

**DOCUMENTI  
DELLA CURIA ROMANA**

*Traduzione e note di*

**FELICIANO OLGIATI**

- Edizioni Messaggero Padova - © Movimento francescano Assisi -

PREFAZIONE

**- DOCUMENTI DELLA CURIA ROMANA -**

FRANCESCO D'ASSISI con sincerità e fermezza ha voluto sottoporre la sua vocazione e il suo Ordine alla obbedienza della "santa Chiesa romana"; ha dovuto perciò tenere contatti frequenti con la Sede Apostolica; più ancora i suoi successori, quando l'Ordine, divenuto moltitudine e diffuso in ogni parte del mondo, si trovò stretto tra difficoltà senza numero, sia a motivo del suo genere di vita povera e nel mondo, sia per i molteplici rapporti d'apostolato con le Chiese locali e con gli altri Ordini religiosi.

Abbiamo ritenuto utile inserire tra le "fonti francescane" alcune almeno, le più importanti, delle bolle pontificie, leggendo le quali è possibile conoscere il pensiero della Chiesa su san Francesco e il suo Ordine, e le cure che la Sede Apostolica ha prodigato, nel primo secolo francescano, per risolvere tali difficoltà e orientare verso il massimo di efficienza religiosa e apostolica questo nuovo grande Ordine religioso.

Le prime due bolle di Onorio III sono come un passaporto di perfetta cattolicità per i frati, a difenderli dal sospetto di eresia che aveva procurato loro precedentemente insuccessi e persecuzioni. La bolla "Cum secundum" provvede invece ad una struttura più solida all'interno, specie per la formazione delle nuove reclute. La "Solet annuere" è l'approvazione della Regola. La "Quia populares" concede "oratori" privati per la celebrazione della liturgia eucaristica. La "Vineae Domini custodes" documenta la fiducia della Chiesa quando incarica francescani e domenicani di recarsi nelle terre del Miramolino. Nella "Recolentes", Gregorio IX chiede aiuti per la costruzione della basilica ad onore di Francesco, del quale la bolla "Mira circa nos" annuncia la canonizzazione. Di interesse tutto diverso, e fondamentale, la "Quo elongati", che è la prima vera interpretazione e commento della Regola. Finalmente la "Nec insolitum" di Alessandro IV, come è ben staccata nel tempo, così riflette questioni nuove e aiuta a capire gli accenni frequenti a disagi e tensioni col Clero secolare, di cui è notizia in Giordano, Eccleston, Salimbene e, in parte, nelle opere degli "spirituali".

Notizia bibliografica nelle note apposte ad ogni traduzione.

## **INDICE**

- ❖ Bolla "Cum dilecti" di Onorio III (11 giugno 1218)
- ❖ Bolla "Pro dilectis" di Onorio III (29 maggio 1220)
- ❖ Bolla "Cum secundum" di Onorio III (22 settembre 1220)
- ❖ Bolla "Solet Annuere" di Onorio III (29 novembre 1223)
- ❖ Bolla "Quia populares" di Onorio III (3 dicembre 1224)
- ❖ Bolla "Vineae Domini custodes" di Onorio III (7 ottobre 1225)
- ❖ Bolla "Recolentes" di Gregorio IX (29 aprile 1228)
- ❖ Bolla "Mira circa nos" di Gregorio IX (19 luglio 1228)
- ❖ Bolla "Quo Elongati" di Gregorio IX (28 settembre 1230)
- ❖ Bolla "Nec insolitum" di Alessandro IV (22 dicembre 1254)

Onorio vescovo, servo dei servi di Dio<sup>(1)</sup>, ai venerabili fratelli arcivescovi e vescovi e ai diletti figli abati, decani, arcidiaconi e agli altri prelati delle chiese [invia] salute e apostolica benedizione<sup>(2)</sup>.

Poiché i dilette figli frate Francesco e i suoi compagni, appartenenti alla vita e religione dei frati minori, dopo aver abbandonate le vanità del mondo, hanno scelto una via di vita meritamente approvata dalla Chiesa romana<sup>(3)</sup>, e si spandono per le diverse parti del mondo, dietro l'esempio degli apostoli seminando il seme della divina parola; mediante queste lettere apostoliche vi significhiamo la nostra preghiera ed esortazione.

Che cioè, quando i latori delle presenti lettere, appartenenti alla comunità dei predetti frati, riterranno di dover passare tra voi, li accogliate come uomini cattolici e fedeli<sup>(4)</sup> e in ogni caso vi mostriate a loro favorevoli e benigni, per riverenza verso il Signore e verso di noi.

Data dal Laterano, il giorno 11 giugno 1218, secondo anno del nostro pontificato.

<sup>(1)</sup> Abbiamo scelto la lezione del Ms. 897 della Naz. di Parigi, trascritto e discusso da F. DELORME, *La bonne date de la bulle "Cum dilecti" d'Honorius III*, in AFH, XII (1919), pp. 591-593. Cfr. anche BF, I, p. 2; AM, I, n. 301, p. 334. Queste due raccolte, oltre ad alcune varianti minori che non cambiano la sostanza del documento, portano la data: 11 giugno 1219, anno terzo del pontificato di Onorio III.

<sup>(2)</sup> È questo il primo documento ufficiale della curia romana: una notificazione a tutti i vescovi e prelati riguardo ai frati minori, per certificarli che essi sono veramente cattolici, fedeli alla Chiesa e appartengono ad una "religione" approvata dalla stessa Chiesa. Da Giordano da Giano conosciamo le circostanze che hanno sollecitato i frati e il cardinale Ugolino a ricorrere al Papa per avere come un documento di riconoscimento ufficiale, specie per quelli che venivano inviati oltralpe. Già era capitato in diverse regioni che fossero confusi con gli eretici e perciò maltrattati, scacciati e costretti a rientrare in Italia (cfr. Giordano, 4-8).

<sup>(3)</sup> Per papa Onorio III c'è già stata una approvazione vera e piena della Regola e vita francescana al tempo di Innocenzo III, suo predecessore: a viva voce, ma anche solennemente nel Concilio lateranense IV del 1215 (cfr. BF, I, p. 2, nota b).

<sup>(4)</sup> *Cattolici e fedeli*. Era troppo facile confonderli con gli eretici e gli appartenenti ai movimenti pauperistici dell'epoca. All'estero si sospettava di eresia ogni persona religiosa proveniente dall'Italia (Lombardia, cioè Italia del Nord). Il Papa ne riconosce la piena cattolicità e fedeltà alla Chiesa.

Onorio vescovo, servo dei servi di Dio, ai venerabili fratelli arcivescovi e vescovi e ai dilette figli abati, priori, e agli altri prelati delle chiese, costituiti per il Regno di Francia, [invia] salute e apostolica benedizione<sup>(1a)</sup>.

Rammentiamo d'aver indirizzato a voi nostre lettere<sup>(2a)</sup> in favore dei dilette figli, i frati dell'Ordine dei frati minori<sup>(3a)</sup>, perché li riteneste come raccomandati, nella luce del divino Amore.

Ma, come ci è stato riferito, alcuni tra voi, come se avessero una coscienza dubbiosa nei riguardi di questo Ordine, pur non trovando in essi ragione di sospetto, come abbiamo udito da altri ai quali possiamo concedere piena fede, non permettono ad essi di rimanere nelle loro diocesi, sebbene per il solo fatto che noi abbiamo consegnato loro nostre lettere, non si dovrebbe pensare nulla di sinistro nei loro riguardi.

Perciò vogliamo che sia noto a tutti voi che noi riteniamo il loro Ordine tra quelli approvati e riconosciamo i frati di questo Ordine come cattolici e devoti [alla Chiesa Romana]<sup>(4a)</sup>.

Abbiamo perciò ritenuto di ammonirvi ed esortarvi rendendovi noto mediante lettere apostoliche ciò che comandiamo: che cioè li ammettiate nelle vostre diocesi come uomini veramente fedeli e religiosi, e li abbiate come raccomandati in modo tutto particolare, per riverenza al Signore e a noi.

Data a Viterbo, il 29 maggio 1220, quarto anno del nostro pontificato.

---

<sup>(1a)</sup> Bolla "Pro dilectis", in BF, I, p. 5.

<sup>(2a)</sup> Si riferisce alla lettera inviata a tutti i vescovi: bolla "Cum dilecti", riportata sopra, e forse ad altre lettere inviate a Chiese particolari della Francia: ai vescovi di Parigi e di Sens. Cfr. BF., I, p. 5, nota e.

<sup>(3a)</sup> Si noti come la curia romana usa ormai, anche per i frati minori, il termine preciso: *Ordine*.

<sup>(4a)</sup> I termini usati per chiarire l'identità dei frati minori, sono gli stessi che nella bolla "Cum dilecti": "*de approbatis*", un Ordine tra quelli approvati; "*catholicos et devotos (fideles)*", veramente cattolici e legati obbedienzialmente alla Sede Apostolica; "*religiosos (ex religione)*", cioè religiosi.

2711

Onorio vescovo, servo dei servi di Dio<sup>(1b)</sup>, ai dilette Priori<sup>(2b)</sup> e custodi dei frati minori, salute e apostolica benedizione.

2712

1. Secondo il consiglio del Sapiente, non si deve fare nulla senza *riflessione*<sup>a</sup>, affinché non avvenga che poi ci si debba pentire. È quindi opportuno per chiunque intenda attuare un proposito di vita più perfetta, che i suoi occhi precedano i suoi passi, che cioè misuri le proprie forze con il criterio della prudenza, perché non capiti Dio non voglia, che volendo cose più alte di lui, il suo *passo divenga vacillante* e si volti indietro, destinato ad essere tramutato in statua di *sale insipido*, perché non attese a condire il sacrificio di sé, che voleva offrire a Dio, col sale della sapienza. Come infatti il sapiente diventa insipido se non ha fervore, così chi è fervente si copre di confusione se non ha sapore.

2713

2. Per questa ragione quasi in tutte le forme di vita religiosa, è prudentemente stabilito che quanti intendono abbracciare le osservanze regolari, le sperimentino prima per qualche tempo e siano provati in esse, perché non ci sia poi motivo di pentimento, che non si potrebbe scusare dalla taccia di leggerezza.

2714

3. Perciò, con l'autorità delle presenti lettere<sup>(3b)</sup> vi proibiamo di ammettere qualcuno alla professione del vostro Ordine, se non avrà fatto prima l'anno di prova. E una volta fatta la professione, nessun frate osi lasciare il vostro Ordine e a nessuno sia lecito accettare colui che ha lasciato l'Ordine.

2715

Vietiamo inoltre che alcuno di voi possa andare in giro fuori dell'obbedienza con l'abito della vostra religione e corrompere la purezza della vostra povertà. Se alcuno poi presumerà di farlo, sia lecito a voi infliggere contro tali frati le censure ecclesiastiche fino a quando si sia ravveduto<sup>(4b)</sup>.

A nessuno pertanto sia lecito violare in qualsiasi modo questa pagina della nostra proibizione e concessione, o di osare temerariamente di andare contro ad essa. Se poi qualcuno avrà presunzione di farlo, sappia che incorrerà nello sdegno di Dio onnipotente e dei santi apostoli Pietro e Paolo.

Data a Viterbo, il 22 settembre 1220, anno quinto del nostro pontificato.

<sup>(1b)</sup> Bolla "Cum Secundum", in BF, I, p. 6. Con questa bolla si pongono misure contro alcuni pericoli insiti nella stessa struttura iniziale dell'Ordine, pericoli rilevati, del resto, oltre che da Francesco, anche da osservatori esterni, quali Giacomo da Vitry. Prescrivendo l'anno di noviziato (prova) obbligatorio, si provvede ad una formazione più solida dei nuovi frati; proibendo di vagabondare fuori dell'obbedienza, si pone un freno all'abuso che facilmente poteva sorgere dalla libertà iniziale, non limitata da dimore fisse e regolari. Francesco prenderà subito in considerazione le norme pontificie, e le inserirà nella sua Regola, cioè in quella Regola che si stava formando sul nucleo primordiale, approvato da Innocenzo III, e che porterà alla formulazione precisa della Regola non bollata del 1221 (cfr. c. 2).

<sup>(2b)</sup> Si noti l'incertezza e fluidità dei titoli dei superiori. *Priori*, sono i ministri provinciali; *custodi*, sono i responsabili di gruppi di *luoghi* all'interno di una provincia costituita.

<sup>a</sup> Tutte le frasi in corsivo fanno riferimento a passi dell'Antico e/o Nuovo Testamento (Sacra Bibbia) che qui non sono riportati.

<sup>(3b)</sup> Le medesime prescrizioni saranno ripetute da Gregorio IX, il 13 marzo 1227 (cfr. BF, I, p. 27, bolla "Cum secundum") e altre volte; e ancora da Innocenzo IV, il 12 aprile 1246, con l'intestazione esplicita e ormai convalidata: "Al generale e agli altri ministri provinciali e custodi dei frati minori" (cfr. BF, I, p. 41).

<sup>(4b)</sup> Onorio III indirizzerà la bolla "*Fratrum minorum*" del 18 dicembre 1223, a tutti i vescovi e prelati ingiungendo che si diportino verso i frati censurati dai loro superiori come con degli scomunicati, e che non li accolgano perché siano indotti a ravvedersi (cfr. BF, I, p. 19).

Onorio vescovo, servo dei servi di Dio, ai dilette figli frate Francesco e agli altri frati dell'Ordine dei Frati minori, [invia] salute ed apostolica benedizione<sup>(1c)</sup>.

La Sede Apostolica è solita accondiscendere benevolmente ai pii voti e agli onesti desideri dei richiedenti. Pertanto, figli dilette nel Signore, noi, inclini alle vostre pie preghiere, confermiamo a voi con l'autorità apostolica la Regola del vostro Ordine, approvata dal nostro predecessore Innocenzo III<sup>(2c)</sup>, di buona memoria, trascritta in queste lettere, e l'avvaloriamo col patrocinio del presente scritto.

Essa dice così: <sup>(3c)</sup>...

A nessuno pertanto sia lecito violare in qualsiasi modo questo...

Data dal Laterano, il 29 novembre 1223, anno ottavo del nostro pontificato.

---

<sup>(1c)</sup> Bolla "Solet annuere", in BF, I, pp. 15-19. Con questa bolla, ha termine il periodo di formazione della Regola dei frati minori, che, senza forse, ha conosciuto formulazioni varie dal primo abbozzo approvato a voce da Innocenzo III alla Regola non bollata del 1221, a questa, elaborata con la collaborazione vigile del cardinale Ugolino e di giuristi. Con questa bolla, la Regola francescana entra a far parte delle Regole canoniche degli Ordini religiosi.

<sup>(2c)</sup> Per Onorio III si tratta di una conferma con lettere apostoliche di una Regola già debitamente approvata da Innocenzo III. Per quanto assai mutato il testo, la sostanza della "forma di vita" dei frati minori è identica in quella come in questa.

<sup>(3c)</sup> Segue il testo autentico della Regola, che si conclude con la formula abituale: "A nessuno pertanto...".

Onorio vescovo, servo dei servi di Dio, ai dilette figli, i frati dell'Ordine dei minori, [invia] salute ed apostolica benedizione.

Poiché, fuggendo lo strepito delle piazze<sup>(1d)</sup> come cosa che impedisce il vostro proposito di vita, voi cercate volentieri luoghi isolati per potervi dedicare più liberamente in santa quiete all'orazione; noi facciamo grande assegnamento sulla impetrazione molto necessaria delle vostre preghiere, poiché tanto più efficace deve essere la vostra intercessione presso Dio, quanto più, vivendo perfettamente, siete degni di grazia maggiore da parte di Lui.

Perciò, considerando che non si può negarvi una cosa per la quale non si deroga ai diritti di nessuno, mentre la vera religione chiede che dobbiamo concedervi anche ciò che è favore speciale, poiché non domandate una comodità temporale ma spirituale per la vostra devozione, dal momento che avete professato e anche abbracciato la povertà; noi, favorevoli alle vostre preghiere, con l'autorità del presente scritto vi concediamo il privilegio<sup>(2d)</sup> che nei vostri luoghi e oratori, possiate celebrare il sacrificio della messa e gli altri divini uffici con altare mobile<sup>(3d)</sup>, salvo sempre ogni diritto parrocchiale riservato alle chiese parrocchiali.

A nessuno pertanto sia lecito violare questa pagina della nostra concessione e indulto o osare contrapporsi temerariamente ad esso. Se qualcuno...

Data a Rieti, il 3 dicembre 1224, anno nono del nostro pontificato.

<sup>(1d)</sup> Bolla "Quia populares tumultus", in BF, I, p. 20. In due bolle successive di Gregorio IX si ripete questa concessione, precisando quali sono i diritti parrocchiali che vanno rispettati. Cfr. bolla "Quia populares tumultus" del 4 maggio 1227 (*ivi*, p. 27) e bolla "Nos attendentes" del 26 maggio 1228, dove è detto: "Perché non possa sorgere questione circa questo diritto, intendiamo riferirci a quello circa le offerte, le decime e le primizie, che sogliono essere presentate ai chierici dai laici" (*ivi*, pp. 41-42). Sull'argomento torna Innocenzo IV, con la bolla "Nos attendentes" del 7 ottobre 1243 (*ivi*, p. 331).

<sup>(2d)</sup> Francesco preferiva che i frati si recassero per predicazione nelle chiese di altri, e per sé avessero soltanto degli "oratori", cioè cappelle per pregare nei "luoghi" dove si trovavano. Con questa bolla ottiene il privilegio di poter celebrare l'Eucarestia e i divini uffici in tali oratori.

Precedentemente aveva ottenuto da papa Onorio il privilegio di poter celebrare i divini uffici nelle loro "chiese, se capitasse di averne", sia pure a porte chiuse, tenuti lontani gli scomunicati e in forma non solenne, in tempo di interdetto generale della regione (cfr. bolla "Devotionis vestrae" del 29 marzo 1222, rinnovata da Gregorio IX il 10 marzo 1233). Il privilegio era già stato concesso a vari altri Ordini. Altro privilegio è quello d'aver sepoltura propria nei loro "luoghi" (cfr. bolla "Ita vobis" di Gregorio IX, del 26 luglio 1227; *ivi*, p. 31).

<sup>(3d)</sup> Ma il 22 agosto 1225 Onorio III deve intervenire col vescovo di Parigi perché non permetta che vescovi e abati restringano tale privilegio sottoponendolo al loro arbitrio (cfr. bolla "In his quae ad cultum"; BF, I, pp. 21-22); così pure col vescovo di Reims e ancora con quello di Parigi il 18 settembre dello stesso anno (*ivi*, pp. 22-23).

Onorio vescovo, servo dei servi di Dio, ai frati predicatori e minori destinati dalla Sede Apostolica per il Regno del Miramolino<sup>(1e)</sup>, [invia] salute e apostolica benedizione.

Posti come custodi e coltivatori della vigna del Signore, benché senza nostro merito, siamo in dovere di mandare in essa degli operai, conferendo ai singoli i ministeri in base all'attitudine di ciascuno, perché secondo essa possano svolgere meglio il loro lavoro.

Tenendo, dunque, presente che voi avete rinunciato a voi stessi e bramate dare la vostra anima per conquistare al Signore le anime degli altri, poiché è risaputo che nessun sacrificio è più gradito a Dio che il bene delle anime, voi l'autorità della Sede Apostolica manda nel regno del Miramolino, perché, annunciando il Vangelo del Signore Gesù Cristo, per quanto Egli concederà, convertiate gli infedeli, rialziate quanti sono caduti rinnegando la fede, siate il sostegno dei deboli, la consolazione dei paurosi e il coraggio dei forti.

Perché poi possiate esercitare il vostro ministero con maggior sicurezza, vi concediamo che possiate, però solo in quella regione, predicare, battezzare i Saraceni che venissero alla nostra religione, riconciliare gli apostati, ingiungere le penitenze e assolvere quanti, scomunicati, non possono comodamente raggiungere la Sede Apostolica. Vi sia ancora lecito pronunciare sentenze di scomunica contro coloro che, in quella regione, passassero all'eresia.

Proibiamo anche ad ogni cristiano che vi scacci con la violenza da quella terra.

A voi poi comandiamo, in virtù di santa obbedienza, che non osiate abusare di questa facoltà, ma, come genuini operai di Gesù Cristo, vi comportiate in un modo così irreprensibile, che possiate meritare il denaro della ricompensa dal divino Padre di famiglia, e che noi possiamo con fiducia assegnarvi compiti ancora maggiori.

Data a Rieti, il 7 ottobre 1225, anno decimo del nostro pontificato.

---

<sup>(1e)</sup> Bolla "Vineae Domini custodes", in BF, I, p. 24. A questa bolla, con la quale papa Onorio invia frati predicatori e frati minori tra i Saraceni, sviluppando l'iniziativa missionaria di Francesco in Marocco e Siria, fa seguito una lettera all'arcivescovo di Tolosa, incaricato, sembra, di attuare la spedizione di scelti frati predicatori e minori. In essa lo autorizza a mandare anche altri gruppi di frati, vista la benevola accoglienza loro fatta, e a consacrare uno o due di loro come vescovi di quelle regioni (cfr. bolla "Urgente officii" del 20 febbraio 1226; *ivi*, pp. 24-25). Un'altra bolla agli stessi frati, li dispensa da alcuni precetti della Regola in vista del bene delle anime: li autorizza a portare l'abito del posto, ad abolire la tonsura e a lasciar crescere la barba (cfr. bolla "Ex parte vestra" del 17 marzo 1226; *ivi*, p. 26). Queste spedizioni missionarie furono rese possibili da un periodo di relativa pace e tolleranza dei musulmani dopo il martirio dei protomartiri francescani (cfr. AM, I, anno 1220, XLVIII, p. 393). Più volte la Sede Apostolica si varrà dei frati minori per tentare approcci di conversione e patti di pace con i principi musulmani, come è dato rilevare dall'Eccleston, dal Salimbene e da altre fonti.

La Sede Apostolica si servirà di frati minori anche per altre missioni delicatissime; quando ad esempio manda due frati latori di una lettera ferma e minacciosa all'imperatore Federico II che ha usurpato i diritti del clero in Sicilia e nelle Puglie (cfr. bolla "Ascendit ad nos" di Gregorio IX, del 7 maggio 1228; BF, I, p. 41).



Gregorio vescovo, servo dei servi di Dio, a tutti i fedeli che leggeranno queste lettere [invia] salute e apostolica benedizione<sup>(1f)</sup>.

Meditando come la santa piantagione dell'Ordine dei frati minori incominciò e meravigliosamente crebbe, sotto il beato Francesco di santa memoria, spandendo ovunque, per grazia di Gesù Cristo, i fiori e il profumo di una vita santa, così che il decoro della santa Religione sembra venire dall'Ordine sopraddetto; ci è sembrato cosa degna e conveniente che per reverenza verso lo stesso Padre venga edificata una chiesa particolare nella quale si debba riporre il suo corpo<sup>(2f)</sup>.

Poiché, dunque, per una tale opera si rende opportuno il concorso dei fedeli, e riteniamo che sia utile per la vostra salvezza se vi mostrerete in questo figli devoti e porgerete una mano d'aiuto, preghiamo tutti voi, vi ammoniamo e vi esortiamo nel Signore, e ve lo comandiamo per la remissione dei vostri peccati, che per tale opera erogiate pie elemosine dalle ricchezze a voi concesse da Dio e sussidi dettati dalla gratitudine della carità, e così voi, per questa e per le altre buone opere che compirete, dietro ispirazione divina, possiate raggiungere i gaudii della felicità eterna.

Noi infatti, facendo assegnamento sulla misericordia di Dio onnipotente e sulla autorità dei santi apostoli Pietro e Paolo, a tutti coloro che parteciperanno con l'aiuto a quest'opera, concediamo misericordiosamente il condono di quaranta giorni sulla penitenza a loro imposta<sup>(3f)</sup>.

Data a Rieti, il 29 aprile 1228, anno secondo del nostro pontificato.

<sup>(1f)</sup> Bolla "Recolentes", in BF, I, pp. 40-41 e 794. A Rieti, ove ha dovuto fuggire per i disordini di Roma, Gregorio IX, mentre è in attesa del risultato del processo sui miracoli per giungere alla canonizzazione di Francesco, pensa alla costruzione di una basilica in suo nome, - ha già ricevuto un fondo per questo scopo; cfr. nota seguente - e con questa bolla domanda l'aiuto e la collaborazione di tutti i cristiani.

<sup>(2f)</sup> Nella bolla col medesimo "incipit", diretta, pure da Rieti, il giorno dopo, 30 aprile (non 22 ottobre), al ministro generale e ai frati minori, si parla già di porre quella chiesa sotto la speciale protezione della Sede Apostolica e si precisa: "Perciò il fondo che per motivo di pietà ci è stato offerto allo scopo di costruirvi la chiesa e gli altri edifici dove si deve riporre il corpo del predetto Padre, lo riceviamo in diritto e proprietà della Sede Apostolica" (cfr. BF, I, pp. 46 e 794). Dalla bolla "Is, qui Ecclesiam" del 22 aprile 1230, apprendiamo infine che questo luogo è in località "Colle del Paradiso" (cfr. *ivi*, pp. 60-62; in particolare la nota c di p. 60 che ricorda il nome del donatore, Simone Puzarelli e la data della donazione, 30 marzo 1228).

<sup>(3f)</sup> Era una pratica abituale della Sede Apostolica ricambiare con benefici spirituali, indulgenze, le prestazioni di persone o di cose dei cristiani che domandava loro, ad esempio per le crociate, per costruzione di chiese, monasteri, ecc.

A quanti interverranno alla traslazione del corpo di san Francesco nella nuova basilica, concederà, tre anni per quelli che verranno dal di là delle Alpi, un anno di indulgenza per gli altri (cfr. bolla "Mirificans" del 16 maggio 1230; BF, I, pp. 64-65). Purtroppo la storia deve annotare che per i disordini avvenuti durante tale traslazione (che fu anticipata), papa Gregorio IX colpì con interdetto proprio quella chiesa (cfr. bolla "Speravimus hactenus" del 16 giugno 1230; *ivi*, pp. 66-67).

Gregorio vescovo, servo dei servi di Dio, ecc.

1. O meravigliosa degnazione<sup>(1h)</sup> della divina pietà verso di noi e inestimabile amore della sua carità per la quale ha consegnato il Figlio alla morte per redimere il servo! Senza rinunciare ai doni della sua misericordia e conservando con la continua protezione la vigna piantata dalla sua destra, in essa anche nell'ora undecima manda degli operai, che la coltivino utilmente, sradicando col sarchio e col vomere – *col quale Samgar abbatté seicento filistei* – le spine e le erbacce, affinché, portati i tralci superflui e i rampolli spurii che non portano alte radici, ed estirpati i rovi, essa maturi frutti soavi e saporosi. Quei frutti che, purificati nel torchio della pazienza, potranno essere trasferiti nella cella vinaria dell'eternità, dopo aver bruciata del tutto come col fuoco l'empietà insieme con la carità raffreddata di molti destinata ad essere distrutta nella medesima rovina, come precipitarono i Filistei cadendo a causa del veleno della voluttà terrena<sup>(2h)</sup>.

2721

2. Ecco, il Signore che, mentre distruggeva la terra con l'acqua del diluvio, *guidò il giusto mediante una misera arca, non lasciando che la verga dei peccatori gravasse sopra la sorte dei giusti*, nell'ora undecima suscitò il suo servo il beato Francesco, uomo veramente *secondo il suo cuore*, lampada invero disprezzata nei pensieri dei ricchi, ma preparata per il tempo stabilito, mandandolo nella sua vigna perché ne estirpasse le spine e i rovi, dopo aver annientati i Filistei che l'assaltavano, illuminando la patria, e la riconciliasse con Dio ammonendola con assidua esortazione.

2722

3. Egli, ascoltando la voce dell'amico che l'invitava dall'intimo del cuore, s'alzò senza indugio, spezzò i legami del mondo pieno di lusinghe, come un altro *Sansone prevenuto dalla grazia divina* e, ripieno dello Spirito di fervore, *presa una mandibola d'asino*, con una predicazione fatta di semplicità, non adorna *dei colori della persuasiva sapienza umana*, bensì della potente forza di Dio, *che sceglie le cose deboli del mondo per confondere le forti*, travolse non soltanto mille, ma molte migliaia di Filistei, col favore di Colui che *tocca i monti e li fa fumare*, e ridusse in servitù dello spirito coloro che prima servivano alle immondezze della carne. Ed essendo essi morti ai vizi e viventi ormai per Iddio e non più per sé stessi, dal momento che la parte peggiore era perita, uscì *dalla stessa mandibola* acqua copiosa, che rificillava, lavava e fecondava quanti erano caduti, sordidi, disseccati; quell'acqua che, salendo in vita eterna, si può *comprare senza argento e senz'altra spesa*; i suoi rigagnoli spandendosi per ogni dove irrigano la vigna, *estendendo fino al mare i suoi tralci, fino al fiume i suoi rampolli*.

2723

4. Questi, finalmente, imitò gli esempi del nostro padre Abramo, uscendo spiritualmente *dalla sua terra e dalla sua parentela e dalla casa di suo padre*, per recarsi *nella terra che il Signore gli aveva mostrato* con la sua divina ispirazione. Per *correre più speditamente verso il premio della vocazione celeste*, e poter più facilmente *entrare per la porta stretta*, depose il bagaglio delle ricchezze terrene, conformandosi a Colui che, *da ricco che era si fece povero per noi, le disperse, le diede ai poveri, perché così la sua giustizia rimanesse in eterno*.

E accostandosi alla terra della visione, *sul monte che gli era stato mostrato*, cioè sulla eccellenza della fede, offrì in olocausto al Signore la sua carne, che un tempo l'aveva ingannato, come figlia unigenita, a somiglianza di *Iefte*, mettendovi sotto il fuoco della carità, macerando la sua carne con la fame, la sete, il freddo, la nudità, le molte veglie e i digiuni. E avendola così *crocifissa con i vizi e le concupiscenze*, poteva dire con l'Apostolo: *Io vivo ma non io, è invece Cristo che vive in me*.

E veramente non viveva più ormai per sé stesso, ma piuttosto per Cristo, *che è morto per i nostri peccati ed è risuscitato per la nostra giustificazione, affinché non serviamo più al peccato in nessun modo*.

Abbattendo anche i vizi, ingaggiò virilmente battaglia contro il mondo, la carne e le potestà celesti; e rinunciando alla *moglie, alla casa di campagna ed ai buoi*, che tennero lontani gli *invitati dalla grande cena*, con *Giacobbe* sorse al comando del Signore e, ricevuta la grazia dello Spirito settiforme, assistito dalle otto beatitudini evangeliche, *ascese attraverso i quindici gradini delle virtù*, indicate misticamente nei Salmi, verso *Bethel*, la casa del Signore, che egli stesso aveva preparato per lui.

<sup>(1h)</sup> Bolla "Mira circa nos", in BF, I, pp. 42-44; AM, II, LXXVI, pp. 225-227. È la bolla di canonizzazione di san Francesco, pubblicata da Gregorio IX tre giorni dopo la solenne canonizzazione celebrata ad Assisi (cfr. 1 Cel. 121-126).

La inseriamo tra le "fonti francescane", non perché essa offra una linea o spunti strettamente biografici, ma per completezza storica anzitutto e perché, pur nel fiorame lussuoso di immagini bibliche che si accavallano o susseguono, è possibile cogliere l'entusiasmo del Pontefice davanti alla santità di Francesco. Non vi troviamo comunque nessun tratto particolare della vita e santità di Francesco, salvo il ricordo della passata familiarità, neppure un accenno alle stimmate.

<sup>(2h)</sup> Questo riferimento, come il successivo, è preso dal libro dei Giudici, e riguarda la strage dei Filistei compiuta da Sansone, quando fece precipitare il tempio, in cui si faceva festa, trascinandoli tutti con sé nella morte (cfr. Gdc. 16, 22-31).

E là, costruito l'altare del suo cuore per il Signore, offrì su di esso gli aromi delle sue devote orazioni, che gli angeli avrebbero portato al cospetto del Signore con le loro mani, ormai prossimo ad essere concittadino degli angeli.

2724

5. Ma perché non giovasse soltanto a sé stesso là sul monte<sup>(3h)</sup>, unito nell'abbraccio della sola *Rachele*, cioè alla contemplazione, bella ma sterile, discese alla casa proibita di *Lia*, per condurre il gregge fecondo di figli gemelli all'interno del deserto a ricercarvi i pascoli di vita, affinché là, ove è cibo la manna celeste per coloro che si sono separati dallo strepito del mondo, interrando *le loro sementi con abbondanza di lacrime*, potesse raccogliere *con esultanza manipoli* per il granaio dell'eternità, lui destinato ad essere collocato tra i principi del suo popolo, coronato con la corona della giustizia.

Egli certamente *non cercò il proprio interesse* ma piuttosto *quello di Cristo* e servì a lui come ape industriosa; e, come *stella del mattino che appare in mezzo alle nubi* e come *luna nei giorni del suo pieno splendore*, e come sole splendente nella Chiesa di Dio, prese nelle sue mani la lampada e la tromba per attrarre alla grazia gli umili con le prove delle sue opere luminose, e ritrarre gli incalliti nel male dalle loro gravi colpe atterrendoli con duro rimprovero.

In questo modo, ispirato dalla virtù della carità, irruppe intrepidamente nell'accampamento dei Madianiti, cioè di quanti evitano il giudizio della Chiesa per disprezzo, con l'aiuto di Colui che, mentre era chiuso nel seno della Vergine, raggiungeva il mondo intero col suo dominio; e rapì *le armi nelle quali poneva la sua fiducia il forte armato che custodiva la sua casa*, e *distribuì le spoglie che egli teneva e condusse schiava la schiavitù* di lui in omaggio a Gesù Cristo.

2725

6. Pertanto, superato che ebbe, mentre era sulla terra, il triplice nemico, fece *violenza al Regno dei cieli* e con *la violenza lo rapì*; e dopo le numerose e gloriose battaglie di questa vita, trionfando del mondo, ritornò al Signore, precedendo molti dotati di scienza, lui che deliberatamente era senza scienza e sapientemente ignorante.

2726

7. Invero, sebbene la vita di lui, così santa, operosa e luminosa, sia stata sufficiente per lui per conquistare la compagnia della Chiesa trionfante<sup>(4h)</sup>, tuttavia, poiché la Chiesa militante, che vede soltanto il volto esteriore, non presume di giudicare di sua propria autorità quelli che non sono della sua casa (*foro*), per presentarli alla venerazione basandosi solo sulla loro vita, soprattutto perché qualche volta *l'angelo di Satana si trasforma in angelo di luce*; l'Onnipotente e misericordioso Iddio, per grazia del quale il predetto servo di Cristo servì a lui degnamente e con lode, non soffrendo che una lucerna così meravigliosa *stesse nascosta sotto il moggio*, ma volendo *collocarla sul candelabro*, per offrire il ristoro della sua luce a tutti quelli che sono nella casa, ha dichiarato con molteplici e grandiosi miracoli che la vita di lui gli era stata gradita e che la sua memoria doveva essere venerata nella Chiesa militante.

2727

8. Pertanto<sup>(5h)</sup>, poiché già ci erano pienamente noti i tratti più singolari della sua gloriosa vita, per la familiarità ch'ebbe con noi, quando eravamo costituiti in ufficio minore, e circa lo splendore molteplice dei miracoli fu fatta piena fede da noi attraverso idonei testimoni, fiduciosi d'essere, noi e il gregge a noi affidato aiutati dalla di lui intercessione e di avere patrono in cielo colui che ci fu amico sulla terra; radunato il concistoro dei nostri fratelli [cardinali], ed avuto il loro assenso, abbiamo decretato di iscriverlo per la debita venerazione nel catalogo dei santi<sup>(6h)</sup>.

2728

9. Stabiliamo che la Chiesa universale celebri devotamente e con solennità la sua nascita al cielo, il giorno 4 ottobre, il giorno cioè in cui, sciolto dal carcere della carne, salì al regno celeste.

10. Perciò preghiamo tutti voi, e vi ammoniamo ed esortiamo nel Signore, comunicandovelo attraverso questo scritto apostolico, che in detto giorno vi appliciate intensamente e gioiosamente alle divine lodi nella commemorazione di lui e imploriate umilmente perché per l'intercessione e i meriti di lui possiamo giungere nella compagnia di lui. Ce lo conceda Colui che è benedetto nei secoli dei secoli. Amen<sup>(7h)</sup>.

Data a Perugia, il 19 luglio 1228, anno secondo del nostro pontificato.

<sup>(3h)</sup> Dopo l'esaltazione del Santo per la sua vita di rigorosa asceti evangelica, Gregorio IX passa ad esaltare la missione di Francesco nella Chiesa.

<sup>(4h)</sup> Spiega perché la Chiesa richiede i miracoli per procedere alla canonizzazione.

<sup>(5h)</sup> È il tratto più veramente ricco e biografico: il ricordo della familiarità tra Francesco e Gregorio IX, quando era cardinale Ugolino.

<sup>(6h)</sup> Ciò che avvenne il 16 luglio 1228, mentre questa bolla è del 19 luglio 1228, tre giorni dopo la solenne canonizzazione.

<sup>(7h)</sup> Una sintesi di questa bolla è tracciata da Gregorio IX nella bolla "Sicut phialae aureae" del 21 febbraio 1229, inviata a tutti i prelati (e preceduta da altre con lo stesso "incipit" a chiese particolari), che si conclude con l'invito a celebrare la memoria di san Francesco il 4 ottobre di ogni anno (cfr. BF, I, p. 49).

2729

Gregorio vescovo, servo dei servi di Dio, ai dilette figli, ministro generale, ministri provinciali e custodi, e agli altri frati dell'Ordine dei frati minori, [invia] salute ed apostolica benedizione.

1. Quanto più, distaccandovi dal mondo<sup>(1)</sup>, vi siete innalzati sopra voi stessi, quasi rivestiti delle ali della colomba nel ritiro della contemplazione, tanto più da vicino prevedete i lacci del peccato e l'occhio del vostro cuore indaga con ogni diligenza le molte cose che vedete essere impedimento al progresso nella salvezza; avviene quindi che tante cose che agli altri rimangono nascoste, a volte lo spirito le manifesti nelle vostre coscienze. Ma quando lo splendore della intelligenza spirituale viene coperto dalla oscurità della umana debolezza, si fa avanti a volte lo scrupolo del dubbio gettando sul cammino difficoltà quasi insolubili.

2730

2. Invero, poco tempo fa, venuti alla nostra presenza i delegati che voi, figli ministri provinciali, che eravate al Capitolo generale, avete mandato, e con loro personalmente anche tu, figlio ministro generale, ci avete esposto che nella vostra Regola si contengono alcune cose dubbie o oscure e altre difficili a capirsi. Tanto più che il beato confessore di Cristo, Francesco, di santa memoria, non volendo che la sua Regola fosse assoggettata ad esposizione attraverso l'interpretazione di nessun frate, prossimo al termine della sua vita comandò – e tale comando si chiama Testamento –, che non si facessero glosse (commenti esplicativi) alle parole della stessa Regola, e che non si dicesse, per servirci delle parole di lui, *che così o così devono essere intese*, aggiungendo che i frati non dovevano chiedere lettere alla Sede Apostolica, e mettendovi anche altre cose che non potrebbero osservarsi senza grossa difficoltà.

2731

3. Per questi motivi, incerti se siate tenuti alla osservanza di detto *Testamento*, ci avete domandato che rimolessimo con la nostra autorità tale dubbio dalla vostra coscienza e da quella degli altri frati.

E, poiché, a motivo della lunga familiarità che lo stesso Santo ebbe con noi, abbiamo conosciuto più pienamente la sua intenzione, e inoltre fummo a lui vicini durante la stesura della predetta Regola e nel presentarla alla Sede Apostolica per ottenere la conferma, quando eravamo in una carica inferiore, ci avete domandato con insistenza che anche dichiarassimo i punti dubbi e oscuri della medesima Regola, e dessimo una risposta circa altri punti difficili.

Ebbene, quantunque noi crediamo che il predetto confessore di Cristo nel dettare quel *comando* avesse una lodevole intenzione e che voi pure abbiate a cuore attenervi fedelmente ai giusti comandi e ai desideri santi di lui, tuttavia noi, preoccupati dei pericoli delle anime e delle difficoltà in cui potreste incorrere a motivo di queste cose, rimovento il dubbio dai vostri cuori, affermiamo che non siete tenuti all'osservanza di questo *comando*<sup>(2)</sup>, per due motivi: egli non poteva, senza il consenso dei frati e principalmente dei ministri, perché riguardava tutti, obbligare; né certamente obbligava in nessuna maniera il suo successore, dal momento che non c'è potere dell'uno sull'altro tra coloro che hanno uguale autorità.

2732

4. In secondo luogo, alcuni vostri frati, come abbiamo sentito dai predetti delegati, dubitano se siano tenuti tanto ai consigli quanto ai precetti evangelici, sia perché all'inizio della vostra Regola è detto: *La Regola e vita dei frati minori è questa: osservare il santo Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo, vivendo in obbedienza, senza nulla di proprio e in castità*; sia perché alla fine della stessa Regola è detto: *Osserviamo la povertà e l'umiltà e il santo Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo, come abbiamo fermamente promesso*.

Si vuole, dunque, sapere se sono obbligati anche agli altri consigli del Vangelo, oltre a quelli che sono espressi con parole di comando o di proibizione nella stessa Regola, soprattutto perché essi non intesero obbligarsi agli altri consigli e non si possono in nessuna maniera o solo con fatica osservarli alla lettera.

Noi pertanto rispondiamo brevemente dicendo che ad altri consigli evangelici non siete tenuti in forza della Regola, se non a quelli ai quali vi siete obbligati in essa. Agli altri poi siete tenuti allo stesso modo degli altri cristiani, e tanto maggiormente, trattandosi di cose buone e giuste, perché avete offerto voi stessi come olocausto prezioso al Signore, mediante il disprezzo delle cose del mondo.

<sup>(1)</sup> Bolla "Quo elongati" in H. GRUNDMANN, *Die Bulle "Quo elongati" Papst Gregors IX*, in AFH, LIV (1961), pp. 1-25; cfr. anche BF, I, pp. 68-70. È la prima esposizione ufficiale della Regola del 1223, sollecitata da molte parti per risolvere i punti oscuri della medesima e soprattutto per chiarire il valore del *Testamento* e dei comandi che in esso Francesco lasciò scritti. Gregorio IX risponde con sicurezza suffragando la sua esposizione non tanto col motivo dell'autorità pontificia, quanto con quello della sua familiarità con Francesco e partecipazione alla stesura della stessa Regola.

<sup>(2)</sup> Si intende il *Testamento*, come è esplicitato poco sopra.

5. In terzo luogo, poiché nella stessa Regola si proibisce: *che i frati non ricevano da sé o per mezzo d'altri denaro o pecunia in qualsiasi maniera*, e questo essi vogliono osservare sempre, si vuole sapere con più sicurezza, se possono osare senza trasgredire la Regola, di presentare a persone timorate di Dio alcuni fedeli attraverso i quali essi soccorrano alle loro necessità, e se a questi stessi fedeli possano con sicura coscienza ricorrere per le stesse necessità, quando siano venuti a conoscenza che essi hanno ricevuto denari o pecunia, ben inteso che essi non intendono far conservare di propria autorità quel denaro o pecunia, né esigerlo da essi sotto titolo di deposito.

Su questo punto riteniamo di dover rispondere in questo modo: se i frati vogliono comprare una cosa necessaria, oppure pagare una cosa già comprata, possono presentare o l'incaricato di colui dal quale si compra la cosa, o qualche altro a coloro che vogliono fare loro elemosina (a meno che gli stessi preferiscano fare da sé o per mezzo di propri delegati); questi, così presentato dai frati, non è loro incaricato, sebbene sia presentato da loro, ma piuttosto di colui per mandato del quale ha fatto il versamento o di colui che riceve il versamento. Lo stesso incaricato deve subito provvedere a compiere il pagamento così che nulla rimanga presso di lui. Se poi fosse presentato per altre necessità imminenti, può depositare l'elemosina a lui consegnata, come lo stesso padrone, presso qualche amico spirituale dei frati, perché per mezzo di lui venga usata come gli sembrerà bene, per le loro necessità in luogo e tempo opportuno. A quest'ultimo anche i frati sempre per necessità imminenti potranno far ricorso, soprattutto se si diporta con negligenza o non conosce le loro necessità.

6. In quarto luogo, poiché nella stessa Regola è detto espressamente: *I frati nulla abbiano in proprietà, né casa, né luogo, né qualsiasi altra cosa*, ed essi temono che con l'andare del tempo venga contaminata la povertà dell'Ordine, soprattutto perché alcuni hanno già affermato che appartiene a tutto l'Ordine la proprietà in comune dei beni mobili, venne rivolta umile supplica a noi perché riguardo a questo punto ci degniamo di provvedere ai pericoli delle anime e alla purità di tutto l'Ordine.

Diciamo dunque che non devono avere proprietà né in comune né individualmente, ma l'Ordine abbia l'uso degli utensili, dei libri e degli altri beni mobili che è loro lecito avere. I frati poi ne usino secondo sarà stabilito dal ministro generale o dai ministri provinciali, rimanendo intatta la proprietà dei luoghi e delle case nelle mani di coloro ai quali si fanno appartenere. Né devono vendere i beni mobili, né commutarli fuori dell'Ordine o alienarli in qualsiasi modo, a meno che ne abbia concesso l'autorità o il consenso al generale o ai ministri provinciali il cardinale della Chiesa romana che sarà governatore dell'Ordine.

7. In quinto luogo, poiché in un capitolo della stessa Regola è detto: *se un frate, per istigazione del nemico del genere umano, avrà mortalmente peccato, per quei peccati dei quali è prescritto tra i frati che si ricorra ai soli ministri provinciali, i predetti frati siano tenuti a ricorrere ad essi più presto che potranno senza indugio*; essi piamente dubitano se questo si debba intendere soltanto dei peccati pubblici o anche dei privati. Si risponde, dunque, che detto capitolo riguarda soltanto i peccati pubblici e manifesti. È nostra volontà che il ministro generale faccia costituire per le singole province un certo numero di sacerdoti tra i più maturi e discreti, secondo ai detti ministri sembrerà opportuno, perché ascoltino i penitenti quanto ai peccati privati, a meno che i frati preferiscano recarsi dai ministri o dai custodi nei luoghi in cui si trovano per confessarsi ad essi.

8. In sesto luogo, poiché la Regola stabilisce che *nessun frate possa predicare al popolo se non sarà stato esaminato e approvato dal ministro generale e gli sia stato da lui concesso l'ufficio della predicazione*, ci avete domandato di precisare se, per evitare fatiche e viaggi pericolosi dei frati, il ministro generale può affidare questo compito di esaminare, approvare e assegnare l'ufficio della predicazione ad alcune persone discrete che esaminino generalmente tutti quelli che sono nelle province o qualcuno in particolare.

Alla questione rispondiamo come segue: questa facoltà il ministro generale non la può concedere a persone lontane, ma quelli che sono ritenuti bisognosi di esame, siano mandati da lui, oppure convengano assieme ai ministri provinciali al Capitolo generale per questo motivo. Per quelli invece che non hanno necessità di esame, perché sono stati istruiti in una facoltà teologica e nell'ufficio della predicazione, se hanno maturità di età e gli altri requisiti del caso, possono nel modo che è stato detto predicare al popolo, eccettuati quelli a cui il ministro generale lo negasse.

9. In settimo luogo, si dubita dai frati se i *vicari dei ministri provinciali*, che li sostituiscono mentre essi si recano al Capitolo generale, possano ricevere qualcuno all'Ordine o allontanare chi è già stato ricevuto. Rispondiamo che non lo possono, per la ragione che questa facoltà non l'hanno neppure i ministri provinciali se non viene data loro a questo riguardo una licenza speciale, e ad essi il ministro

generale come la può concedere così può anche negarla. E poiché secondo la Regola la facoltà di ammettere frati all'Ordine può essere conferita solo ai ministri provinciali, molto meno hanno potestà di conferirla ad altri i ministri provinciali ai quali soltanto e non ad altri è conferita.

2738

10. In ottavo luogo, per il fatto che nella Regola si dice: *Alla morte del ministro generale, l'elezione del successore venga fatta dai ministri provinciali e dai custodi nel Capitolo di Pentecoste*; alcuni dubitano se debba convenire per il Capitolo generale la moltitudine di tutti i custodi, oppure possa essere sufficiente, perché si possa trattare tutto con maggior tranquillità, che vi intervengano alcuni soltanto delle singole province, che esprimano anche il parere degli altri. Rispondiamo che i custodi delle singole province devono scegliere uno tra loro da mandare al Capitolo assieme al ministro provinciale, al quale affideranno i loro pareri, e questo quando l'abbiate già stabilito per vostro conto, riteniamo di approvare tale statuto.

2739

11. Finalmente, poiché è scritto in detta Regola: *Che i frati non entrino nei monasteri di monache, ad eccezione di quelli ai quali sia stata concessa licenza speciale dalla Sede Apostolica*; sebbene fino ad ora i frati abbiano creduto di riferire questa prescrizione ai monasteri delle *Povere Monache recluse*<sup>(31)</sup> poiché di esse la Sede Apostolica ha una cura particolare, e si ritiene che questa interpretazione sia stata dichiarata dai ministri provinciali in un Capitolo generale per mezzo di una Costituzione particolare del tempo stesso della Regola, vivente ancora il beato Francesco<sup>(41)</sup>, tuttavia avete chiesto di sapere con più chiarezza se ciò vada inteso in generale di tutti i monasteri, dal momento che la Regola non ne esclude nessuno, oppure dei soli monasteri delle predette monache. Noi rispondiamo che la proibizione va intesa rispetto a tutti i conventi di monache. E col nome di monastero intendiamo indicare il chiostro, la casa e le officine interne, perché agli altri reparti dove hanno accesso anche i secolari, pure i frati possono accedere, per motivo di predicazione o di questua, naturalmente quelli ai quali sia stato concesso dai rispettivi superiori tenuto conto della loro maturità o idoneità. Sono eccettuati sempre però i monasteri delle predette *recluse*; a nessuno è concessa facoltà di accedere ad essi se non con speciale licenza della Sede Apostolica.

Data ad Anagni, il 28 settembre 1230, quarto anno del nostro pontificato<sup>(51)</sup>.

<sup>(31)</sup> *Povere Monache recluse*. Non sembra che sotto questi termini si debba intendere anche il monastero di San Damiano. Le Clarisse sono allora chiamate *Pauperes Dominae*, povere dame, o *Pauperes sorores*, sorelle povere. Non si capirebbe l'impegno preciso di Francesco ad avere cura materiale e spirituale di loro, lui e i suoi frati sempre, impegno che Chiara ricorda nella Regola (6) e nel Testamento, né tanto meno la richiesta di Chiara all'Ordine dei frati minori, espressa nella stessa Regola (12).

<sup>(41)</sup> Di una costituzione fatta vivente ancora Francesco, si dice la prima, è notizia in Eccleston (cfr. Conv. V, 27), ma riguarda altra materia. È comunque degno di rilievo che ciò avvenga da parte dei ministri e dello stesso Francesco. La prescrizione del *Testamento* sembra chiudere questa possibilità di evoluzione legislativa e interpretativa.

<sup>(51)</sup> Se abbiamo riportato questa bolla è perché essa storicizza la situazione dell'Ordine rispetto alla Regola, a soli quattro anni dalla morte di Francesco, a sette dalla approvazione pontificia. Nove anni dopo (1239), Gregorio IX accetterà la proposta di riesame dei punti oscuri della Regola, deputando a questo compito frati esperti scelti da tutte le province (cfr. Eccleston, Conv. XIII, 86). Il 14 novembre 1245 Innocenzo IV riprenderà l'argomento con la bolla "Ordinem vestrum" (cfr. BF, I, p. 400), soffermandosi anche su altri punti dubbi.

BOLLA "NEC INSOLITUM" DI ALESSANDRO IV

**2740**

Alessandro, servo dei servi di Dio, a tutti i venerabili fratelli arcivescovi e vescovi, e ai diletti figli abati, priori, decani, arcidiaconi, arcipreti, agli altri prelati delle chiese e a tutte le persone ecclesiastiche, sia secolari che regolari, a qualunque ordine o professione appartengono, [invia] salute e apostolica benedizione<sup>(1)</sup>.

**2741**

1. Non è insolito né nuovo che quelle cose che vengono compiute sotto la pressione di impegni e nella fretta, poiché tralasciano la revisione di una ponderata riflessione, si debbano risottoporre allo esame di una più lunga considerazione, affinché appaiano più giuste e più esatte attraverso l'attenzione di una discussione più completa.

**2742**

2. Invero, al tempo di papa Innocenzo IV, nostro predecessore, di felice memoria, furono pubblicate dalla Sede Apostolica delle lettere, nelle quali egli ingiungeva rigorosamente, in virtù di obbedienza, a tutti i religiosi, di qualsiasi Ordine e professione le seguenti norme:

che da qui in seguito non accettino alla leggera alla celebrazione dei divini misteri nelle loro chiese o oratori, i parrocchiani altrui la domenica e nei giorni festivi;

che non li ammettano in nessuna maniera al sacramento della penitenza senza permesso dei loro sacerdoti;

che non tengano prediche nelle loro chiese prima della celebrazione delle messe, per ascoltare le quali gli stessi parrocchiani sono soliti e devono radunarsi nelle loro chiese nella prima parte del giorno;

che in quella stessa ora non tengano predicazioni anche solenni;

che non si rechino in altre parrocchie per tenervi predicazioni solenni, se non siano inviati dai loro sacerdoti o se almeno non abbiano chiesto umilmente e ottenuto da loro d'esservi ammessi;

che nel giorno in cui il vescovo diocesano, o altri al suo posto, predica solennemente, specialmente nella chiesa cattedrale, nessuno di loro presuma predicare nella stessa città o paese;

che se poi capita, in un caso autorizzato, di ricevere per la sepoltura nelle loro chiese un parrocchiano di altri, essi debbano preoccuparsi di presentare nello spazio di otto giorni, anche se non richiesti, la porzione canonica, di tutto quanto riceveranno in conseguenza di questa sepoltura, al vescovo o al sacerdote della parrocchia dalla quale fu prelevato il defunto;

che se poi qualcuno di questi religiosi avesse la presunzione, trasgredendo questi comandi, di andare contro i divieti sopra ricordati o qualcuno di essi, oltre ad incorrere nel peccato di disobbedienza e nella sentenza di scomunica, nella quale egli dichiarava che incorrevano ipso facto, incorresse nel pericolo della degradazione e tuttavia costretto rigorosamente dal vescovo diocesano, mediante censura ecclesiastica, all'osservanza di tutte e delle singole norme prescritte, senza possibilità di appello e senza che egli potesse addurre validamente contro di essa nessun indulto o privilegio apostolico.

**2743**

3. Ora, poiché ci siamo prefissi di riflettere più attentamente e di decidere con più studio sulle predette lettere, desiderando soprattutto il bene della pace e il conforto della quiete per le chiese e per tutti gli ecclesiastici, abbiamo ritenuto che dette lettere e altre, se ne furono mandate su questa materia o qualche aspetto di essa, contro i predetti religiosi o altri di loro in maniera generale o particolare fuori della forma comune e abituale, siano del tutto revocate.

<sup>(1)</sup> Bolla "Nec insolitum"; in BF. Ep., pp. 261-262. Si noti nell'intestazione la preoccupazione di raggiungere tutti i responsabili delle chiese. Questa bolla di Alessandro IV, stilata a soli dieci giorni dalla sua elezione, è un tentativo di porre fine ad una lunga vertenza tra clero secolare e religiosi, particolarmente frati predicatori e frati minori, che aveva trascinato Innocenzo IV, a dettare, nell'ultimo mese della sua vita, la bolla "Etsi animarum" (22 novembre 1254; cfr. BF. Ep., pp. 259-261), nella quale si ponevano numerosi limiti e divieti all'attività apostolico-pastorale dei frati stessi.

Alessandro IV richiama tutti i punti di quella bolla, spogliati delle relative motivazioni, e annulla totalmente le prescrizioni della medesima, ritenendo senza fondamento o dettate da ragioni non proprio evangeliche, le motivazioni ivi addotte.

Per una ricostruzione del terreno su cui agirono questi due interventi, si cfr. Eccleston, Conv. XV, 121. L'Ordine francescano quale appare in queste bolle, è ormai impegnato pienamente in tutte le attività pastorali e apostoliche.

Anche negli anni precedenti ci sono stati numerosi interventi dei Papi per redarguire dei vescovi che mettevano limiti arbitrari alla presenza e all'attività dei frati minori, specie nei territori germanici.

Per questo motivo inviamo a tutti voi questo scritto apostolico, perché non abbiate a fare nulla di quelle cose che sono ordinate mediante quelle lettere o a motivo dei comandi, dei precetti o di sentenza, in esse contenuti, dal momento che da ora in poi non hanno più nessuna efficacia né forza giuridica.

Data a Napoli, il 22 dicembre 1254, anno primo del nostro pontificato.